FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 *TER* DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva

1. Numero del procedimento

A396 - Gargano Corse/ACI (di seguito, il "**Procedimento**"), avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, la "**Autorità**") con Provvedimento n. 17611 del 22 novembre 2007, notificato in data 5 dicembre 2007 e pubblicato in Boll. n. 44/2007 (di seguito, il "**Provvedimento**").

2. Parte del Procedimento

ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito, "**ACI**").

3. Fattispecie contestata

Le contestazioni mosse ad ACI nel Provvedimento (Cfr. par. IVb) riguardano presunte violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato CE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: *(i)* previsioni statutarie e regolamentari riguardanti la partecipazione agli organismi direttivi della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana ("**CSAI**"), organo di ACI; *(ii)* previsioni regolamentari di carattere tecnico sportivo; *(iii)* riserva ad ACI della competenza su tutto lo sport automobilistico e *(iv)* riserva di attività economiche in favore di ACI.

4. Mercati interessati

In base al par. III del Provvedimento, il settore interessato è quello dell'automobilismo sportivo, in cui vengono individuati i seguenti distinti mercati:

(i) organizzazione delle gare;

(ii) promozione delle gare; e

(iii) gestione e noleggio degli autodromi.

La dimensione geografica di tali mercati è ritenuta nazionale.

5. Descrizione degli impegni proposti

In via preliminare, ACI ritiene di non aver posto in essere condotte contrarie alla disciplina *antitrust*. Ciononostante, premesso che, conformemente a quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 1, della Legge n. 287/90, la presentazione di impegni non implica alcuna ammissione di responsabilità, ACI intende proporre gli impegni di seguito descritti, al fine di fugare ogni possibile preoccupazione di natura concorrenziale da parte dell'Autorità.

Si precisa, inoltre, che gli impegni che implicano modifiche del Regolamento CSAI e di ogni altro atto emanato da tale organo, nei termini ed alle condizioni di seguito specificati, saranno realizzati direttamente dalla stessa CSAI. Va da sé che l'implementazione di tali impegni, laddove comporti modifiche e/o integrazioni di norme e disposizioni dell'ordinamento di CSAI, è espressamente subordinata all'approvazione dei competenti organi della medesima, sulle cui deliberazioni ACI non è in grado di esercitare alcuna influenza.

5.1 Impegni relativi alla composizione degli organismi direttivi di CSAI

(A) Partecipazione agli organismi direttivi di CSAI dei soli operatori sportivi

L'impegno in esame è volto ad attribuire maggiore autonomia a CSAI nella gestione del potere sportivo, riservando la partecipazione agli organismi direttivi di CSAI ai soli operatori sportivi.

Ai sensi del Regolamento CSAI, gli organi direttivi sono il Consiglio Nazionale Sportivo ed il Comitato Esecutivo; in ciascuno di tali organi, in base alla normativa vigente, una quota di minoranza è riservata ai Presidenti di Automobile Club Provinciali ("**ACP**"). Non tutti gli ACP sono attivi nel mondo delle attività sportive, ma solo quelli dotati di una licenza di organizzatore di gare.

Pur ritenendo che l'attuale assetto regolamentare sia di per sé idoneo a garantire una gestione indipendente ed autonoma dello sport automobilistico da parte di CSAI, al solo fine di confermare l'intento collaborativo manifestato nel corso del Procedimento, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi il proprio regolamento in modo da consentire la partecipazione ai propri organi direttivi dei soli ACP titolari di licenza di organizzatore di gare.

(B) Composizione del Comitato Esecutivo

ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda entro un anno dall'accettazione degli impegni ad emendare, in conformità alla Deliberazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("**CONI**") n. 416 del 30 ottobre 2008, le norme che definiscono la composizione del Comitato Esecutivo, con effetto dalle prossime elezioni che dovranno tenersi secondo quanto previsto dal Regolamento CSAI.

5.2 **Impegni relativi all'effettiva attribuzione a CSAI dell'esercizio e della gestione del potere sportivo**

Gli impegni in questione sono volti a chiarire ulteriormente l'effettività dell'attribuzione dell'esercizio e della gestione del potere sportivo a CSAI, mediante l'eliminazione di qualsiasi forma di controllo o ratifica di ACI sull'esercizio e la gestione del potere sportivo da parte di CSAI.

Pur ritenendo che il sistema vigente garantisca l'effettività dell'attribuzione dell'esercizio e della gestione del potere sportivo a CSAI, ACI intende proporre gli impegni di seguito enunciati al fine di superare qualsiasi possibile fraintendimento sul punto. In particolare, ACI si impegna a:

- modificare l'art. 17 del proprio Statuto, eliminando il riferimento all'approvazione del Regolamento CSAI da parte di ACI; tale articolo sarà pertanto modificato nei seguenti termini:

  "Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

  In particolare il Consiglio Generale:

  a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

  b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;

  c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 63;

d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;

e) propone, per gravi motivi, al Ministero vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;

f) delibera sulle domande di ammissione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3;

g) ratifica la composizione delle Commissioni di cui al successivo art. 23;

h) predispone il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;

i) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 26. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente ed è di diritto Segretario del Consiglio Generale;

l) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

m) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze."

- modificare l'art. 25 del proprio Statuto, indicando espressamente che a CSAI, oltre all'esercizio, è attribuita in via permanente anche la *gestione* del potere sportivo, nei termini in appresso indicati:

"L'esercizio ***e la gestione*** *del potere sportivo di cui all'art. 4 lett. e) del presente Statuto sono attribuiti in via permanente ed esclusiva ad un organo dell'Ente denominato Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), al quale è garantita piena autonomia normativa e finanziaria.*

Essa agisce nel rispetto del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo la disciplina prevista dai d.lgs. n. 242/99, n. 15/04 e successive modificazioni.

Negli organismi direttivi nazionali della CSAI deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi organismi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali.

Il Presidente della CSAI deve essere eletto tra candidati in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dello sport automobilistico e dell'automobilismo in generale e in grado di rappresentare al meglio gli interessi dello sport automobilistico italiano, in tutte le sue componenti; non deve avere in essere – anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie e società – controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, la CSAI e il CONI. Viene eletto dal Consiglio Sportivo Nazionale con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei

componenti; dopo 3 votazioni sarà sufficiente la maggioranza dei presenti. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano.

Tutte le entrate ed i proventi derivanti dall'attività sportiva governata dalla CSAI confluiscono nel budget di gestione della CSAI."

- assicurare che la società ACI Sport S.p.A. ("**ACI Sport**"), controllata da ACI, non svolga funzioni proprie della federazione sportiva;

- fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi:

  - l'art. 10.4 del Regolamento CSAI, di modo che la competenza di verificare ed approvare i regolamenti particolari di gara, attualmente in capo ad un Dirigente ACI, sia rimessa esclusivamente al Segretario di CSAI; tale articolo sarà modificato, pertanto, come segue:

    "Il Presidente della CSAI può affidare con apposito provvedimento ai Vice Presidenti o ad altri componenti del Comitato Esecutivo le funzioni e attribuzioni di cui alle precedenti lettere f), g), h), i) e j), nonché il coordinamento delle Sottocommissioni e dei Gruppi di Lavoro e di Studio.

    Limitatamente ai regolamenti particolari di gara, il Presidente può affidare ***al Segretario della CSAI*** *la funzione della verifica della conformità dei regolamenti particolari di gara alle normative vigenti e della conseguente loro approvazione."*

  - l'art. 18.4 del Regolamento CSAI, eliminando il riferimento agli *"indirizzi definiti dall'Automobile Club"*; tale articolo sarà modificato come segue:

    "Il Delegato Provinciale o locale svolge le proprie funzioni d'intesa con l'Automobile Club presso il quale è stato eletto. In particolare, spetta al Delegato Provinciale o locale:

    a) curare la promozione dell'attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e programmi indicati dal Comitato Esecutivo della CSAI;

    b) vigilare sulle manifestazioni sportive automobilistiche che si svolgono nel territorio di competenza, riferendone direttamente all'Automobile Club e, per il tramite del competente Delegato Regionale, alla CSAI;

    c) curare, nell'ambito delle proprie competenze, ***i rapporti con gli Organismi territoriali competenti in materia sportiva, riferendo all'Automobile Club sull'attività svolta****. La cura dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche è di competenza degli Automobile Club;*

    d) collaborare con le Delegazioni Regionali della CSAI;

    e) rappresentare la CSAI nel territorio di competenza."

  - l'art. 31.1 del Regolamento CSAI, eliminando la menzione dei *"rapporti di massima collaborazione"* tra Delegati CSAI e ACP; tale articolo sarà modificato come segue:

    "I Delegati Provinciali e locali e i Delegati Regionali della CSAI:

- devono svolgere, con tempestività, correttezza e professionalità, i compiti e le funzioni loro affidati;

- devono favorire l'applicazione dello Statuto dell'ACI, del Regolamento della CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo e suoi allegati;

- non devono mai interferire con i compiti svolti dai Commissari Sportivi e dagli Ufficiali di Gara, durante le manifestazioni sportive;

- devono segnalare all'Automobile Club di competenza e alla CSAI tutte le anomalie che dovessero riscontrare nello svolgimento dell'attività sportiva in generale."

5.3 Impegni relativi a norme di carattere tecnico-sportivo

L'impegno in esame è volto ad uniformare i requisiti necessari per ottenere la licenza di organizzatore di gare, indipendentemente dalla natura del soggetto richiedente, salvaguardando, allo stesso tempo, le esigenze di sicurezza e buona organizzazione delle gare sportive.

ACI ritiene che tale obiettivo possa essere realizzato mediante l'estensione del requisito dell'affiancamento - allo stato prescritto per i soli organizzatori privati - a qualsiasi soggetto che richieda per la prima volta il rilascio della licenza di organizzatore di gare, ivi compresi gli ACP.

A tal fine, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi l'art. 3.8 della Norma Supplementare n. 3 (*"Licenze sportive ed assicurazioni"*) nei termini che seguono:

"La licenza è rilasciata agli Automobile Club, agli enti, alle società e alle associazioni sportive già titolari di licenza di organizzatore o a quelli che non ne sono ancora titolari, ma hanno affiancato in gara un organizzatore già licenziato".

5.4 Impegni relativi alla riserva di competenza di CSAI

In via preliminare, si rammenta che CSAI non svolge l'attività di organizzazione di gare ed eventi sportivi.

Ciò posto, i presenti impegni sono volti a chiarire che, ferma restando la competenza esclusiva della federazione nella disciplina delle attività sportive agonistiche, così come definite nel vigente ordinamento nazionale e sportivo, nonché nei regolamenti federali:

(*i*) la federazione non ha competenza esclusiva nella disciplina delle attività sportive ludiche, nei termini di seguito delineati (V. *infra*, 5.4.1); e

(*ii*) la federazione è disponibile ad istituire un regime di convenzione (di seguito la "**Convenzione**") con gli Enti di Promozione Sportiva ("**EPS**") interessati ad organizzare manifestazioni sportive - ulteriori rispetto a quelle ludiche - aventi natura agonistica e/o ridotto contenuto agonistico, a costi ridotti, a condizione che non ne derivi pregiudizio per la sicurezza degli atleti e del pubblico, secondo i termini e le condizioni di seguito riportati (V., *infra*, 5.4.2).

Affinché gli impegni appena descritti possano spiegare la massima efficacia, la federazione si impegna altresì a consentire a tutti i propri tesserati di mettere a disposizione degli appartenenti ad altri Enti o Associazioni i propri impianti e/o strutture, secondo le modalità indicate di seguito (V. *infra*, 5.4.3).

5.4.1 Impegni relativi all'art. 22 del Regolamento CSAI e all'attività ludica

I presenti impegni sono volti a chiarire che, ferma restando la competenza esclusiva di CSAI nella disciplina delle attività sportive agonistiche, così come definite nel vigente ordinamento nazionale e sportivo, nonché nei regolamenti federali, la federazione non ha competenza esclusiva nella disciplina delle attività sportive ludiche, nonché, per effetto dell'introducendo regime di Convenzione, sulla disciplina delle manifestazioni oggetto della Convenzione stessa.

A tali fine, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI:

- modifichi l'art. 22 del Regolamento CSAI per sancire espressamente che:

  (i) la competenza della federazione a disciplinare le attività di natura ludica non è esclusiva;

  (ii) la tessera sportiva ACI-CSAI è richiesta solo per lo svolgimento di attività agonistiche, salvo per quanto riguarda le manifestazioni sportive oggetto di Convenzione;

  (iii) la tessera sportiva ACI-CSAI/EPS è richiesta per lo svolgimento di manifestazioni sportive oggetto di Convenzione.

  La disposizione in esame sarà, pertanto, modificata come segue:

  "*chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività* ***agonistica*** *nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI-CSAI.* ***La tessera sportiva ACI-CSAI non è necessaria per lo svolgimento di attività di natura ludica, mentre per le manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste tessere speciali.*** ";

- modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme attuative CSAI affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nello svolgimento di eventi sportivi automobilistici di natura ludica. Per le manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste regole speciali (V. *infra*, 5.4.2); saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari;

- modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme attuative CSAI affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente partecipare agli eventi sportivi di natura ludica organizzati da qualunque Ente e/o associazione. Per le manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste regole speciali (V. *infra*, 5.4.2); saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari;

- modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme attuative CSAI affinché venga chiarito che gli eventi sportivi di natura ludica, organizzati da enti e/o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari.

5.4.2 Istituzione di un regime di convenzione con gli EPS

L'impegno in esame è volto a rispondere all'esigenza, emersa nel corso del Procedimento, di consentire agli EPS l'organizzazione di manifestazioni automobilistiche, anche di natura agonistica e/o di limitato contenuto agonistico, prevedendo altresì un coinvolgimento di tali soggetti nella determinazione delle relative regole sportive.

Il tema in esame, come è evidente, attiene ai rapporti istituzionali tra la federazione sportiva nazionale ("**FSN**"), da un lato, e gli EPS, dall'altro. Come noto, l'ambito di attività, le finalità ed i rapporti tra le FSN e gli EPS sono disciplinati dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo e, in particolare, dal Nuovo Statuto del CONI, adottato in data 26 febbraio 2008.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto del CONI, gli EPS – che devono essere riconosciuti dal medesimo CONI – perseguono come fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle FSN e delle Discipline sportive associate.

L'attività degli EPS, quindi, deve avvenire nel rispetto delle regole generali dell'ordinamento sportivo e, in particolare, non può svolgersi in contrasto con il principio fondamentale della unicità delle federazione per ciascuna disciplina (art. 22 dello Statuto CONI).

Proprio nell'ottica di favorire una collaborazione tra FSN ed EPS evitando, al contempo, qualsivoglia forma di sovrapposizione o contrasto tra i rispettivi ambiti di competenza, stabilisce il medesimo Statuto del CONI che i rapporti tra dette entità possono essere regolati da convenzioni (art. 26).

Tali principi hanno ricevuto attuazione con Delibera della Giunta Nazionale del CONI del 15 giugno 2006[1], con la quale è stato adottato il "*Modello di Convenzione fra FSN/DSA e EPS*". Al fine di rispondere alle esigenze tipiche della singola disciplina che ne forma di volta in volta l'oggetto, detto schema di accordo è destinato ad essere integrato con disposizioni specifiche.

Alla luce di quanto precede, ad avviso di ACI-CSAI, lo strumento convenzionale previsto dal CONI costituisce un valido punto di partenza per individuare soluzioni idonee a superare le preoccupazioni di ordine concorrenziale espresse dall'Autorità che siano, allo stesso tempo, compatibili con l'assetto dell'ordinamento sportivo.

In ragione delle peculiarità dello sport automobilistico, tuttavia, il recepimento del Modello di Convenzione del CONI dovrà essere improntato non solo al rispetto delle regole sportive, ma anche alla tutela della sicurezza degli atleti e del pubblico, che costituisce valore irrinunciabile indipendentemente dall'appartenenza del singolo organizzatore di una manifestazione alla FSN o ad un EPS, e che è stato troppo spesso trascurato da alcuni operatori facenti capo ad EPS al fine di massimizzare i propri ricavi.

Sulla base di tali premesse, ACI e, per quanto di sua competenza, CSAI, propone uno schema di convenzione quadro per disciplinare i rapporti con gli EPS interessati ad operare nel settore dello sport automobilistico. Nell'ottica di assicurare un efficiente assetto dello sport in questione nell'interesse di tutti gli appassionati, garantendo altresì la

---

1 Delibera n. 262 del 15 giugno 2006, contenente modifiche alla Delibera n. 170 del 29 marzo 2006.

conforme applicazione delle regole sportive e degli standard di sicurezza, la Convenzione dovrebbe essere orientata al rispetto dei seguenti principi.

(A) Finalità della Convenzione

In conformità ai principi dell'ordinamento sportivo richiamati in precedenza, obiettivo della Convenzione è di consentire agli EPS che dimostrino di averne interesse di organizzare competizioni rientranti tra quelle elencate al punto (B) che segue, secondo condizioni agevolate, tali da ridurre l'impatto economico sull'organizzatore e sui partecipanti, garantendo, al contempo, livelli di sicurezza adeguati.

Detta finalità non pregiudica il potere esclusivo della federazione sportiva di disciplinare – vale a dire dettare le regole e garantirne l'osservanza – tutte le tipologie di gare agonistiche.

(B) Oggetto della Convenzione

L'art. 16 del Regolamento Nazionale Sportivo ("**RNS**") distingue tre tipologie di manifestazioni sportive, a seconda del livello di idoneità medica richiesta e, quindi, del grado di pericolosità delle stesse per l'incolumità degli atleti e del pubblico.

Le attività meno pericolose (c.d. "ludiche" o "non agonistiche") comprendono, tra le altre, Raduni; Gymcane e Caccia al pilota. In conseguenza degli impegni di cui al punto 5.4.1 che precede, tali competizioni possono essere disciplinate ed organizzate liberamente da chiunque.

Tra le gare c.d. "agonistiche", invece, il RNS distingue quelle maggiormente pericolose (c.d. "agonistiche propriamente dette") da quelle che presentano minor grado di rischio (c.d. "a basso contenuto agonistico").

ACI-CSAI ritiene che possano costituire oggetto di Convenzione:

(i) le competizioni rientranti nella seconda delle menzionate categorie, in quanto, appunto, "a basso contenuto agonistico";

(ii) alcune competizioni che, pur rientrando nell'attuale classificazione tra quelle agonistiche propriamente dette, presentano caratteristiche tali da consentire, con i dovuti accorgimenti, il rispetto degli standard di sicurezza vigenti.

Pertanto, le manifestazioni sportive che potranno formare oggetto di Convenzione sono le seguenti:

- Regolarità storica e moderna turistica;
- Fuoristrada Trial;
- Gare Sperimentali (accelerazione; *drifting*);
- Velocità su terra (Autocross);
- Velocità su ghiaccio;
- Formula Challenge;
- Karting di categoria MTL (Movimento Tempo Libero).

Di conseguenza, per ciascuna tipologia di manifestazione appena elencata, rispetto alla quale gli EPS dimostrino interesse, potrà essere adottato un regolamento specifico, che integrerà le disposizioni della Convenzione.

Al fine di garantire un'applicazione omogenea delle regole sportive e di sicurezza, ACI si impegna altresì affinchè CSAI recepisca nei propri regolamenti le norme adottate dagli EPS per la disciplina di competizioni allo stato non contemplate dalle norme federali, come ad esempio la "Formula Driver" o i "Minislalom". Il regime della Convenzione potrà essere esteso anche a tali competizioni a condizione che le relative regole siano rispettose degli standard di sicurezza vigenti.

Analogamente, ACI si impegna affinchè CSAI recepisca nei propri regolamenti le norme che verranno in futuro adottate dagli EPS per la disciplina di competizioni non contemplate dalle norme federali. Tali nuove competizioni potranno essere sottoposte al regime della Convenzione, a condizione che le relative regole siano rispettose degli standard di sicurezza vigenti.

(C) Licenze

La Convenzione introdurrà licenze speciali necessarie per l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni sportive oggetto di Convenzione.

Ogni licenza verrà rilasciata a seguito della verifica delle idoneità tecniche, mediche e sportive di ciascun soggetto richiedente, in base ai criteri che verranno stabiliti da ACI-CSAI e dal singolo EPS interessato.

Dette licenze avranno un costo ridotto rispetto a quelle ordinarie. I relativi introiti dovranno essere equamente suddivisi tra ACI-CSAI ed il singolo EPS interessato, in modo da assicurare la copertura dei costi che ACI-CSAI dovrà sostenere per fornire i servizi oggetto della Convenzione.

Verranno altresì individuate le modalità per garantire ai titolari di licenze ACI-CSAI la possibilità di partecipare alle gare organizzate dagli EPS in regime di Convenzione.

(D) Iscrizione al Calendario sportivo di CSAI

Le manifestazioni sportive che verranno organizzate in attuazione della Convenzione saranno iscritte al Calendario sportivo di CSAI, onde garantire il coordinamento delle competizioni organizzate nell'ambito della federazione e di ciascun EPS.

In tal modo: (i) potranno essere evitate sovrapposizioni tra eventi, in modo da assicurare la più ampia partecipazione degli atleti e del pubblico; (ii) potrà essere garantita la serietà e l'affidabilità dell'organizzazione dell'evento che, una volta iscritto al Calendario, non potrà essere revocato senza valide ragioni; (iii) potrà realizzarsi un'adeguata programmazione sportiva, anche tenuto conto delle esigenze delle comunità locali; (iv) risulterà semplificato l'*iter* per il rilascio del nulla-osta di cui all'art. 9 del Codice della Strada, ove richiesto, e saranno garantite le connesse verifiche successive.

Nel rispetto dei principi appena delineati, ACI-CSAI e gli EPS interessati concorderanno le procedure volte a disciplinare l'iscrizione al Calendario, che avverrà comunque a costi significativamente ridotti.

(E) Vigilanza sulle manifestazioni

La vigilanza sulle manifestazioni organizzate in regime di Convenzione da parte di un EPS sarà effettuata da Ufficiali di gara di ACI-CSAI. A loro volta, gli Ufficiali di gara degli EPS potranno essere inseriti nel Gruppo degli Ufficiali di Gara di ACI-CSAI, previa partecipazione ad un corso di abilitazione.

(F) Verifiche sul rispetto della normativa

Al fine di assicurare il rispetto delle norme sportive e delle regole di sicurezza secondo i termini che saranno previsti dalla Convenzione, CSAI potrà effettuare, in qualsiasi momento verifiche sullo svolgimento delle manifestazioni, attraverso l'invio di ispettori/osservatori. Come avviene per le gare organizzate da tutti i tesserati ACI-CSAI, tali controlli potranno riguardare anche le capacità organizzative del soggetto organizzatore.

(G) Giustizia Sportiva

Alle manifestazioni organizzate nel rispetto della Convenzione, si applicherà il sistema di giustizia sportiva predisposto da ACI-CSAI.

(H) Inosservanza della Convenzione

Il mancato rispetto delle regole essenziali della Convenzione ne determinerà l'immediata risoluzione e comporterà la contestuale segnalazione dell'evento a codesta Autorità, al CONI ed ai Ministeri competenti.

(I) Rinvio al Modello di Convenzione del CONI

Per tutto quanto non oggetto di specifici accordi tra ACI-CSAI e gli EPS, troverà applicazione il Modello di Convenzione del CONI, con particolare riferimento alle modalità di soluzione delle controversie tra le parti, che dovranno essere affidate alla Giunta Nazionale del CONI.

5.4.3 Utilizzo degli impianti

ACI si impegna a consentire a tutti i titolari di licenza ACI-CSAI, inclusi gli ACP, di stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei loro impianti e strutture - dotati di omologazione CSAI - per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica, nonché di quelli che formeranno oggetto di Convenzione. La possibilità per i titolari di licenza ACI-CSAI di concludere detti accordi con Enti e/o associazioni non affiliati sarà disciplinata da una convenzione quadro tra ACI-CSAI e tali enti e/o associazioni che garantisca il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza.

5.5 Impegni concernenti la disciplina delle attività economiche connesse allo sport automobilistico

Gli impegni in esame sono volti a fornire alcune precisazioni in merito alla disciplina delle attività economiche connesse allo sport automobilistico, tali da escludere che in capo ad ACI possa sussistere una riserva in materia.

(A) Promozione degli eventi sportivi

ACI si impegna affinché sia eliminato dall'oggetto sociale di ACI Sport qualsiasi riferimento all'organizzazione di gare, di modo che l'attività di tale società sia limitata, anche formalmente, alla sola promozione degli eventi sportivi.

(B) Disciplina dei diritti di immagine

Con riferimento ai diritti di immagine delle gare inserite nel calendario sportivo e titolate CSAI, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI, a partire dalla stagione 2010:

- modifichi gli artt. 3 e 4 della Norma Supplementare n. 1 e di ogni altra disposizione che possa essere interpretata nel senso di imporre all'organizzatore una cessione automatica dei suoi diritti ovvero subordini il rilascio di autorizzazioni da parte della federazione – in materia di gare titolate – alla cessione di tali diritti; gli articoli saranno, pertanto modificati come segue:

  "***ART. 3.*** *La CSAI, in qualità di gestore del potere sportivo in capo all'ACI, è titolare esclusiva dei Titoli Nazionali (Campionati, Trofei, Coppe, Challenge) messi in palio, ivi compreso il diritto al Titolo ed il copyright sulle norme e regolamenti che sovraintendono allo svolgimento ed all'organizzazione delle prove.*

  Gli organizzatori di manifestazioni valide per i Titoli CSAI possono cedere in esclusiva a quest'ultima i diritti di riproduzione dell'immagine statica o animata (ivi compresi, senza limitazione, i diritti relativi a film, video e/o televisione) e/o i diritti di emissione delle stazioni commerciali radio (per tali intendendosi le stazioni radio che offrono pubblicità) e/o alla diffusione di immagini attraverso siti web, relativamente alle manifestazioni titolate, nonché ad ogni altra manifestazione motoristica organizzata in occasione delle stesse e durante le medesime, ovvero immediatamente prima o dopo.

  I termini e le condizioni della cessione dei menzionati diritti sono disciplinati da una convenzione quadro, il cui testo è reso pubblico a cura di CSAI.

  Gli organizzatori di manifestazioni valide per i Titoli CSAI, che non intendano cedere a quest'ultima i diritti di cui sopra, sono in ogni caso obbligati a garantire una copertura mediatica dell'evento imparziale e adeguata alla rilevanza del Titolo CSAI per cui la singola manifestazione è valida."

  "***ART. 4.*** *La CSAI può stipulare contratti di sponsorizzazione per i propri Campionati Italiani, Trofei Nazionali e Coppe CSAI: in tal caso, il loro rispetto deve essere assicurato da parte degli organizzatori.*

  I regolamenti dei singoli Campionati, Trofei e Coppe possono disciplinare più analiticamente la materia."

- predisponga un contratto quadro tra gli organizzatori di gare titolate e la federazione per la cessione a quest'ultima dei diritti di immagine, salva ovviamente la possibilità per i soggetti che non intendano sottoscrivere il contratto quadro di provvedere autonomamente alla gestione di tali diritti, prevedendo in tal caso l'obbligo per l'organizzatore di garantire una copertura mediatica adeguata e imparziale della gara. Il contenuto dell'accordo quadro, espressamente improntato alla realizzazione di un sistema di gestione accentrata nel perseguimento di fini mutualistici, sarà preventivamente sottoposto all'Autorità.

6. **Eventuale periodo di validità**

ACI, per quanto di propria competenza ed entro i limiti indicati ai paragrafi che precedono, si impegna ad approvare le modifiche regolamentari proposte in precedenza e a porre in essere tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda analogamente, sottoponendo le stesse al voto

dei relativi organi competenti nella prima convocazione utile, successiva all'approvazione degli impegni da parte dell'Autorità.

ACI, inoltre, si impegna a comunicare immediatamente l'applicazione delle future modifiche a tutti gli organi centrali e periferici ed al CONI, nonché a darne adeguata pubblicità sul proprio sito web e sulle riviste di settore, facendo tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda analogamente.

Gli impegni proposti in precedenza hanno durata indeterminata; per quanto riguarda le misure concernenti lo sfruttamento dei diritti di immagine relativi alle gare, di cui al precedente paragrafo 5.5, si sottolinea che gli stessi avranno efficacia a partire dalla stagione sportiva 2010.

7. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

ACI ritiene che gli impegni proposti, con i contenuti dinanzi enunciati, siano idonei ad eliminare i profili oggetto dell'istruttoria ritenuti potenzialmente restrittivi della concorrenza, quali preliminarmente identificati dall'Autorità, con delibazione sommaria, nel Provvedimento.

Gli impegni di cui al precedente paragrafo 5.1 (A), riservando la partecipazione agli organi direttivi di CSAI ai soli operatori sportivi, sono idonei ad assicurare che l'accesso a tali organi avvenga in condizione di parità tra tutti i soggetti dello sport automobilistico, senza alcuna distinzione derivante dalla natura giuridica degli stessi, nei limiti previsti dall'ordinamento.

L'impegno descritto al paragrafo 5.1 (B) risponde all'esigenza di garantire un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti titolari di tessera sportiva nell'elezione dei componenti gli organi direttivi di CSAI.

Gli impegni descritti al paragrafo 5.2, eliminando qualsiasi forma di controllo o ratifica di ACI sulla gestione del potere sportivo da parte di CSAI, sanciscono ulteriormente l'effettività dell'attribuzione del potere sportivo a CSAI.

Con l'impegno di cui al paragrafo 5.3 si realizza l'eguaglianza formale, oltre che sostanziale, tra tutti i soggetti che intendano ottenere la licenza di organizzatore, siano essi privati ovvero ACP, rimuovendo qualsiasi perplessità relativa a presunte discriminazioni nel settore dell'organizzazione di gare.

Gli impegni riportati al paragrafo 5.4, delimitando in maniera ancor più netta l'esclusiva della federazione nazionale sportiva alla disciplina delle sole attività agonistiche, come definite dal vigente ordinamento, superano le preoccupazioni di carattere concorrenziale espresse dall'Autorità riguardo alla riserva di competenza.

In particolare, l'impegno di cui al paragrafo 5.4.1 sancisce la piena libertà di organizzare e disciplinare le attività di natura ludica. L'impegno descritto al paragrafo 5.4.2 assicura un maggiore coinvolgimento degli EPS nella disciplina delle competizioni automobilistiche oggetto di Convenzione e consente di organizzare gare sportive a costi ridotti, nel rispetto delle regole di sicurezza. Tali obiettivi sono realizzati in piena armonia con i principi dell'ordinamento sportivo, mediante l'attuazione del modello di convenzione previsto dal CONI. Con l'impegno di cui al par. 5.4.3, i titolari di impianti e strutture sportive potranno metterli a disposizione dei soggetti che intendano organizzare sia manifestazioni ludiche che eventi oggetto di Convenzione, nel rispetto delle regole sportive e di sicurezza.

L'impegno di cui al par. 5.5 (A), delimitando, anche formalmente, le attività di ACI Sport al solo mercato della promozione di eventi sportivi, consente di superare le perplessità espresse nel Provvedimento circa lo svolgimento da parte di ACI Sport del ruolo di organizzatore di gare.

Gli impegni di cui al par. 5.5 (B), infine, instaurando un sistema di cessione volontaria dei diritti di immagine sulle gare automobilistiche iscritte al calendario e titolate CSAI, sono idonei a realizzare le finalità di interesse collettivo proprie della federazione nazionale e ad elidere, al contempo, i profili limitativi della concorrenza nel settore evidenziati dall'Autorità.

8. Efficacia

Ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 1, della Legge, gli impegni acquistano efficacia dal momento in cui l'Autorità li renda obbligatori. ACI e CSAI si riservano il diritto di chiedere che l'Autorità revochi, modifichi o sostituisca alcuni degli obblighi derivanti dai descritti impegni qualora si verifichino cambiamenti significativi nelle condizioni di fatto o di diritto, ivi compresi la struttura del mercato e la regolamentazione di settore, sui quali si fondi la decisione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della Legge.